

REGOLAMENTO (CEE) N. 2600/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1988

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2294/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte di carni bovine non disossate; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2415/88⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2294/88 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 1 000 t di carni non disossate dall'organismo d'intervento belga ed acquistate anteriormente al 1° ottobre 1986;
- circa 3 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° novembre 1986;
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese ed acquistate anteriormente al 1° ottobre 1986;
- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 31 dicembre 1987;

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 23 agosto 1988.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

- a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 2. 8. 1988, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 22.